

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione SicilianaAssessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
**PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA**  
**S.31**

(Istituito con D.A. 23/Gab del 11/04/2019)

**DETERMINAZIONE n.14 del 05/04/2023****Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022, ex art.3, comma 4, del D.lgs. 118/2011.****IL DIRETTORE DEL PARCO DI GELA**

Nominato con D.A. N. 74 del 10/07/2019

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista il regolamento di contabilità;
- Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- Vista la legge regionale 2 novembre 2000 n. 20 che prevede l'istituzione dei parchi archeologici regionali;
- Considerato che in forza dell'art. 20 comma 9 della legge regionale 20/2000 all'Assessorato ai Beni culturali compete approvazione del rendiconto;
- Considerato che l'art. 3 del Dlgs. 118/2011 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del medesimo decreto provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del rendiconto le ragioni del loro mantenimento.

**Visti:**

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs.n.118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*

**Richiamato** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.lgs. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

**Dato atto** che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite determinazione del Direttore in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

**Considerato** che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

**Preso atto** che dall'operazione di riaccertamento sono emerse le risultanze riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione:

<b>All.</b>	<b>ELENCO</b>	<b>IMPORTO</b>
1	Residui passivi mantenuti	45.501,05
1	Residui passivi eliminati	1.349,53
1	Residui passivi reimputati	26.962,00
2	Residui attivi mantenuti	186.608,10
2	Residui attivi eliminati	0,00

**Visto** il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con DA 21 del 28/3/2022;

**Visto** il d.Lgs.n.118/2011;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

**Tutto** ciò premesso con i poteri conferiti dalla L.R. 20/2000;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs.n.118/20n ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario nelle risultanze riportate negli allegati alla presente deliberazione numerati dal n. 1 al n. 2;
- 2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2022/2023 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come da allegato 3;
- 3) di apportare al bilancio dell'esercizio provvisorio 2023 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato in entrata e ai capitoli a copertura degli impegni reimputati, come da allegato 4;
- 4) di riaccertare e rimpegnare, a valere sull'esercizio 2023 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre.

**Firma**  
**Il direttore del Parco**  
**Arch. Luigi Maria Gattuso**